

S T U D I O L E G A L E

Lavoro –civile -amministrativo

Avv. GIUSEPPE TOMASSO

Patrocinante in Cassazione

Via Virgilio, 81/A - 03043 CASSINO (FR)

Tel. e Fax 0776.24945 Pec: studiolegaletomasso@pec.avvotecassino.it

**Al Direttore generale ff ASL Frosinone
Dottssa Magrini**

**Al Direttore amministrativo ASL FR
Dott.ssa Pierpaola D'Alessandro**

**Al Direttore UOC Amministrazione Gestione del personale
Dott.-ssa MB Ciaramella**

Al Segretario verbalizzante dott A. Iaboni

Oggetto: Azienda sanitaria Locale di Frosinone

Riunione sindacale dell'11 giugno 2020 CCNL Area Sanità, ore 16,00

– Illegittimità/Nullità della nuova regolamentazione dell'Art 22 (sostituzioni) dirigenza

- DIFFIDA

Scrivo in nome, per conto e nell'interesse della organizzazione sindacale F.I.A.L.S. (Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità), in persona del Segretario Regionale del Lazio nonché Provinciale di Frosinone, D'Angelo Francesco, per rappresentare e richiedere quanto di seguito.

In merito alla convocazione sindacale avente all'ordine del giorno. Tra l'altro, "art 22 (Sostituzioni) CCNL 2016/2018 dell'area Sanità", devono svolgersi alcune considerazioni/censure. Innanzitutto, per evitare fraintendimenti, deve osservarsi che la materia è disciplinata interamente, esclusivamente e compiutamente dalla normativa della contrattazione collettiva e non da norme legislative (infatti mai richiamate nel testo dell'art 22)

Se in un primo momento tra le OOSS era stato ipotizzato di poter proporre l'inserimento tra i requisiti di accesso alla procedura ex art. 22 cit anche quella la titolarità di una UOSD, c'è stato un ripensamento perché si è ritenuto che tale previsione sarebbe stata facilmente contestata perché tesa a favorire nominativamente taluni soggetti individuabili per l'incarico di UOSD ricoperto (Dott. Tommaso Tremontozzi, dott. Limodio, ad esempio) ed allora, in 'soccorso' di tale posizione è intervenuta la proposta aziendale che ha previsto la partecipazione dei <<Dirigenti della disciplina in servizio nella medesima struttura o nel dipartimento titolari di un incarico di all'art 18 ad esclusione di quelli di cui al comma 1. Par II, lett.d).....

Il direttore sanitario aziendale di concerto con il Direttore del Dipartimento in cui è incardinata la struttura, valuta i curricula...>>

Tale previsione è palesemente illegittima e nulla di diritto, non fosse altro perché va ad ampliare la platea dei soggetti legittimati alla partecipazione includendo tutti i dirigenti afferenti al dipartimento di appartenenza della SC laddove, invece, la norma ha voluto delimitare la partecipazione con la previsione di requisiti di accesso ben definiti <<il

dirigente deve essere titolare di incarico di struttura semplice quale articolazioni interna di struttura complessa ovvero di altissima professionalità o di alta specializzazione di cui all'art 18 (Tipologie d'incarico)>>

Ora se la norma (art 22) ha elencato i requisiti di accesso **non è ammissibile che li si possa ampliare con la previsione dell'appartenenza all'ambito dipartimentale sia perché si pone in contrasto con la ratio sottesa all'elenco di cui alla previsione contrattuale (incarichi di varie tipologie interni alla struttura) sia perché, semplicemente ma inderogabilmente, non elencata dalla norma stessa.**

Trattandosi, di regolamentazione 'speciale', nel senso che formula una disciplina in maniera 'specificata' di una ipotesi ben determinata (sostituzioni), la stessa (art 22) è soggetta ad interpretazione letterale/testuale, senza potersi ammettere alcuna ulteriore interpretazione estensiva che ne ampli la portata giuridica oltre quella resa palese dai termini utilizzati: **Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit**

V'è la previsione di un ulteriore criterio di valutazione quello cioè di un colloquio che non è previsto dalla norma contrattuale per cui è illegittimo anche perché non si dice, nè è dato comprendere, come incida tale colloquio sulla valutazione comparata.

Si tratta di una previsione che rende arbitraria (e non discrezionale) la scelta perché manca la fase di possibile verifica dell'iter logico giudico seguito per detta scelta.

Ora, di nuovo, se la norma contrattuale avesse voluto prevedere tale ulteriore criterio lo avrebbe detto espressamente.

Né può ritenersi che rientri nell'ambito dell'autonomia aziendale la previsione di tale ulteriore ipotesi perché anche in tale caso la norma avrebbe espressamente previsto la possibilità in ambito aziendale di integrare i requisiti/criteri di valutazione ed invece non facendolo ha voluto rendere ancor più stringenti le ipotesi previste nell'art 22.

La regolamentazione proposta risulta 'monca' poi nel momento in cui non si dice chi è che effettua la nomina e secondo quali modalità:

se viene previsto che sia il direttore sanitario di concerto con il direttore del Dipartimento (figura questa che va espunta per le ragioni anzidette) ad effettuare la valutazione, poi non si dice cosa accade !

Per evitare ulteriori contrasti insanabili con la fonte contrattuale primaria, la previsione contrattuale dell'art 22 è invece chiara ed andrebbe testualmente riprodotta: <<...la sostituzione avviene con atto motivato del direttore generale secondo i principi del comma 2 integrati dalla valutazione comparata del curriculum formativo e professionale prodotto dai dirigenti interessati >>.

Il problema non è se tutte le OO.SS. approvino tale previsione o che rappresentino la maggioranza dei dipendenti/dirigenti (peraltro la Fials ha ben 242 iscritti nella Dirigenza), ma, piuttosto, che si intende inserire una clausola/e nulla/e perché si pone(gono) insanabilmente in contrasto con la norma contrattuale per cui una previsione regolamentare e/o accordo sindacale (fonte secondaria) non può prevalere sulla fonte primaria rappresentata dalla previsione del CCNL.


Di qui la nullità.

Nel diffidare dall'inserire dette clausole che integrino illegittimamente il testo dell'art 22 CCNL cit, si evidenzia che laddove si dovesse procedere comunque è evidente che gli eventuali avvisi formulati sarebbero oggetto di impugnativa dinanzi al competente Tribunale da parte dei soggetti che si riterranno lesi.

Si precisa che eventuali accordi nulli saranno segnalati alla Regione Lazio ed al Ministero della Funzione pubblica ed all'ARAN nonché alla competente Procura della Regione Lazio anche per le conseguenze giudiziarie che ne deriveranno.

Frosinone 10 giugno 2020

Il Segretario Provinciale Fials
D'angelo Francesco



avv. giuseppe Tomasso

